Nella causa promossa da

Marga Diepenbruck, in Schlieker,

rappresentata dagli avv. Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus, del Foro di Düsseldorf,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il sig. Félicien Jansen, rue Aldringer 21,

ricorrente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal Dott. Heinrich Matthies, consulente giuridico, in qualità di agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento di determinati contratti stipulati dal gruppo Schlieker, del quale la ricorrente è socia, ed enumerati nella domanda da essa inviata all'Alta Autorità il 7 novembre 1962; in via subordinata, il ripristino della situazione esistente anteriormente alla stipulazione di detti contratti;

sull'*eccezione d'irricevibilità* sollevata dalla convenuta;

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente*,

L. Delvaux e R. Lecourt (*relatore*), *Presidenti di Sezione*,

Ch. L. Hammes, R. Rossi, A. Trabucchi e W. Strauss, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Il 7 e il 9 novembre 1962, la signora Marga Schlieker chiedeva all'Alta Autorità di dichiarare nulli i contratti stipulati da suo marito Willy H. Schlieker e dalla società Willy H. Schlieker KG, di cui è socia, con determinate imprese soggette alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed in particolare quelli conclusi a seguito del procedimento fallimentare che ha colpito i beni del gruppo Schlieker.

Sussidiariamente, e nell'ipotesi che detti contratti dovessero ritenersi, in tutto o in parte, soggetti ad autorizzazione, la Schlieker chiedeva all'Alta Autorità di ordinare il ripristino della situazione esistente anteriormente alla loro stipulazione. Secondo la Schlieker, i contratti di cui trattasi costituirebbero un ostacolo alla libera concorrenza e contravverrebbero quindi all'articolo 65, n. 1, del Trattato C.E.C.A.

In esito a tali richieste l'Alta Autorità si limitava a comunicare, il 21 dicembre 1962, che essa seguiva già d'ufficio « le trattative concernenti il fallimento di cui trattasi », e non aveva avuto fino a quel momento alcun motivo di intervenire, ma si proponeva di seguire gli ulteriori sviluppi della pratica. Il 12 febbraio 1963 la ricorrente, pur provvedendo nel contempo alla tutela dei suoi interessi davanti ai giudici nazionali, ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso per carenza diretto contro l'Alta Autorità.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente*, nell'atto introduttivo, ha concluso chiedendo alla Corte :

« Di dichiarare l'Alta Autorità tenuta ad annullare i contratti menzionati nell'esposto che la ricorrente le ha presentato il 7 novembre 1962;

in via subordinata :

qualora detti contratti dovessero ritenersi interamente o parzialmente soggetti ad autorizzazione, di dichiarare l'Alta Autorità tenuta a ripristinare la situazione esistente anteriormente alla stipulazione dei contratti stessi. »

L'*Alta Autorità*, nell'eccepire l'irricevibilità del ricorso, ha concluso che la Corte voglia :

« Qualora il ricorso possa considerarsi ritualmente proposto, dichiararlo irricevibile in via preliminare a norma dell'articolo 91 del Regolamento di procedura e porre le spese del giudizio a carico della ricorrente. »

Nel ribattere all'eccezione, la ricorrente ha chiesto alla Corte :

« Di dichiarare ricevibile il ricorso, mediante decisione preliminare a norma dell'articolo 91 del Regolamento di procedura. »

III — Gli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità

1. L'*Alta Autorità* ha sollevato la questione se nell'atto dell'11 febbraio 1963 siano indicati in modo giuridicamente valido l'oggetto della controversia ed i motivi proposti. Essa ha dichiarato di rimettersi alla Corte per quanto riguarda la questione se la

presentazione del ricorso e dei documenti sia aderente agli articoli 22 dello Statuto e 38 e 39 del Regolamento di procedura (punti 1 e 2 della domanda dell'Alta Autorità).

La Schlieker rileva che gli articoli 22 dello Statuto e 38 del Regolamento di procedura prescrivono che l'atto introduttivo contenga l'esposizione sommaria dei motivi fatti valere ed assume che i motivi possono essere stati illustrati nella domanda previamente inviata all'Esecutivo, nel qual caso la copia di questa domanda, allegata al ricorso, diviene parte integrante di questo (memoria di risposta, punti 1 e 2).

2. L'Alta Autorità sostiene che le conclusioni della ricorrente sono inammissibili in quanto, in base alle norme processuali comunitarie, una sentenza non può imporre all'Alta Autorità un determinato comportamento né di adottare un determinato provvedimento (domanda, pag. 2, punto 2); l'Alta Autorità afferma inoltre che le conclusioni contro di essa formulate difettano di logica : essa non potrebbe infatti « annullare » dei contratti di diritto privato, ma soltanto constatare che essi sono « nulli » ai sensi dell'articolo 65 del Trattato. Essa non potrebbe ordinare il ripristino della situazione anteriore : l'accenno implicito fatto dalla Schlieker all'articolo 66, n. 5 del Trattato sarebbe inconferente e non adeguatamente sustanziato (domanda, pag. 3, punto 3).

La Schlieker ribatte che con l'atto introduttivo essa ha proposto un ricorso per carenza avverso la decisione di rifiuto dell'Alta Autorità contenuta nella lettera del 21 dicembre 1962. Il ricorso tenderebbe ad ottenere la dichiarazione che l'Alta Autorità è tenuta a constatare, mediante decisione o raccomandazione, la nullità delle pattuizioni contemplate nella lettera del 7 novembre 1962. In via subordinata, col ricorso si chiede alla Corte di « dichiarare che, qualora dette pattuizioni fossero soggette ad autorizzazione, questa non è stata concessa » (memoria di risposta, pagg. 2 e 3, punto 2). Che del resto la Corte potrebbe interpretare le conclusioni della ricorrente (cfr. sentenza 8-56).

3. L'Alta Autorità rileva che, non essendo essa una « impresa » ai sensi del Trattato, la signora Schlieker non può agire in forza

dell'articolo 35, come non avrebbe potuto valersi dell'articolo 33 per impugnare la lettera del 21 dicembre 1962, la quale d'altronde non è un provvedimento impugnabile a norma del Trattato (domanda, pagg. 3/4, punti 4 e 5).

L'Alta Autorità contesta alla ricorrente qualsiasi interesse d'agire sul piano comunitario; nelle sue deduzioni la ricorrente fa solo qualche accenno in proposito, e ciò parrebbe dovuto all'intento di evitare che determinati contratti, stipulati da imprese cui la ricorrente è associata, appaiano in contrasto col Trattato e che di conseguenza tali imprese siano passibili di ammende. Tutto ciò non giustificherebbe il ricorso quale è stato presentato; vi sarebbe contraddizione a lamentare la violazione di un contratto di cui d'altro lato si sostiene la nullità; il procedimento fallimentare del gruppo cui la ricorrente è associata sarebbe regolato dal suo diritto nazionale, non già dagli articoli 65 e 66 del Trattato.

La Schlieker replica che l'articolo 35, terzo comma, « prevede in via generale » la possibilità di adire la Corte in caso di carenza dell'Alta Autorità; la citata norma permetterebbe agli Stati, al Consiglio, alle imprese e alle loro associazioni di mettere in mora l'Alta Autorità, ma non riserverebbe soltanto ad essi tale facoltà; d'altronde una siffatta limitazione non avrebbe alcuna pratica giustificazione. Particolarmente in caso di violazione degli articoli 65 e 66 del Trattato, i privati, come nella fattispecie, potrebbero essere direttamente colpiti ed avrebbero diritto ad un'adeguata tutela giurisdizionale nella Comunità; un principio siffatto andrebbe applicato in via generale, quand'anche gli autori di un determinato testo di legge non l'abbiano espressamente menzionato. Il tenore degli articoli 65 e 66 non osterebbe all'estensione ai privati del diritto d'impugnazione (memoria di risposta; pagg. 3, 4, 5, punto 3).

IV — Il procedimento

Il ricorso è stato depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1963. Il 22 febbraio 1963 l'Alta Autorità ha eccepito in via preliminare, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del Regolamento di procedura,

l'irricevibilità del ricorso. Il 23 marzo 1963 la ricorrente ha depositato una memoria per rispondere all'eccezione.

La discussione orale ha avuto luogo il 29 maggio 1963; nella stessa udienza l'avvocato generale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile.

IN DIRITTO

La Signora Marga Schlieker, socia di minoranza del gruppo Schlieker, ha introdotto contro l'Alta Autorità un ricorso per carenza.

In esito a trattative anteriori o successive alla cessazione dei pagamenti di detto gruppo, questo pattuiva con talune imprese soggette alla C.E.C.A. accordi od operazioni che potevano ritenersi tali da integrare un'intesa o una concentrazione sottoposta all'autorizzazione dell'Alta Autorità a norma degli articoli 65 e 66 del Trattato C.E.C.A. Con lettere del 7 e del 9 novembre 1962, la Schlieker chiedeva all'Alta Autorità di dichiarare nulle dette stipulazioni e, sussidiariamente, di ordinare il ripristino della situazione esistente anteriormente alle stipulazioni stesse. Con lettera del 21 dicembre 1962, l'Alta Autorità si limitava a rispondere che le trattative riguardanti i fallimenti in questione le erano già note, che essa non aveva avuto fino allora alcun motivo d'intervenire e si proponeva di seguire gli ulteriori sviluppi della trattative stesse. L'attuale ricorso per carenza è stato presentato in seguito a questa risposta.

Il ricorso di cui all'articolo 35, terzo comma, presuppone anzitutto la messa in mora dell'Alta Autorità, ciò che può essere fatto soltanto dai soggetti giuridici tassativamente enumerati nel primo comma dell'articolo 35, vale a dire gli Stati, il Consiglio, le imprese e le loro associazioni. Questa interpretazione trova conferma nell'articolo 33, il quale fissa i requisiti generali del ricorso d'annullamento di cui l'articolo 35 non è che un'ipotesi particolare.

La Corte rileva che la signora Schlieker non rappresenta un' impresa ai sensi dell'articolo 80, bensì compare come un privato qualsiasi a tutela dei suoi personali interessi. Il suo ricorso, in quanto fondato sull'articolo 35, è quindi irricevibile.

Sembra tuttavia opportuno stabilire se il ricorso possa essere considerato ricevibile in base agli articoli 65 e 66, i quali prevedono particolari casi d'impugnazione. L'articolo 65, n. 4, assoggetta al controllo della Corte i provvedimenti in materia d'intese per i quali l'Alta Autorità ha competenza esclusiva : l'articolo 80, però, riserva il diritto di ricorrere a norma del predetto articolo alle sole imprese produttrici e distributrici. D'altro lato, se l'articolo 66, n. 5, secondo comma, ammette l'impugnativa « alle condizioni fissate dall'articolo 33 » di « qualsiasi persona direttamente interessata », questa impugnativa è possibile solo contro le decisioni con cui l'Alta Autorità dichiari l'illiceità di una concentrazione e adotti i provvedimenti del caso; questa disposizione, la quale deroga ai principi generali del Trattato in materia processuale, non può essere estesa alle ipotesi di carenza dell'Alta Autorità che sono regolate in modo esclusivo dall'articolo 35. Il ricorso della Schlieker non è quindi ricevibile nemmeno a norma degli articoli 65 e 66.

La ricorrente assume infine che, qualora il ricorso fosse respinto, i suoi legittimi interessi rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale e le disposizioni del Trattato in materia d'intese e concentrazioni potrebbero essere eluse dalla semplice inattività dell'Alta Autorità, senza alcuna possibilità di ricorso, ove gli interessi lesi appartenessero a una persona che non è un'impresa né un'associazione d'imprese.

La Corte osserva che quali che siano le conseguenze d'una situazione di fatto sottratta al suo esame, essa non può derogare alle norme processuali stabilite dal Trattato.

L'attuale ricorso va pertanto dichiarato irricevibile e la ricorrente condannata alle spese, a norma dell'articolo 69, secondo comma, del Regolamento di procedura.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti articoli 33, 35, 65, 66 e 80 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A., ed in ispecie l'articolo 22 di esso;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in ispecie gli articoli 29, 38, 39 e 69, paragrafo 2, di esso;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1. Il ricorso della Signora Marga Schlieker è irricevibile.

2. Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 4 luglio 1963.

DONNER DELVAUX LECOURT
HAMMES ROSSI TRABUCCHI STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 luglio 1963.

Il Cancelliere *Il Presidente*
A. VAN HOUTTE A. M. DONNER